

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

(b.u 24 dicembre 2019, n. 51, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

Capo II - Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale

Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), relative al documento di economia e finanza provinciale*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 7 - *Abrogazione dell'articolo 63 (Cessioni di quote della retribuzione) della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5*

Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)*

Art. 10 - *Proroga di graduatorie*

Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)*

Capo III - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali ed edilizia abitativa

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Capo IV - Disposizioni in materia di territorio, energia e contratti pubblici

Art. 17 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale*

sull'agriturismo 2019)

Art. 19 - Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Art. 21 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 23 - Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Capo V - Disposizione in materia di turismo

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

Art. 25 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- c) nel comma 7 bis le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

1. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La conformità può essere assicurata anche con opere provvisoriale secondo quanto previsto dalla normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione."

2. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 le parole: "e le eventuali deroghe" sono soppresse.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 sono aggiunte le parole: ", secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi".

Art. 19

Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro".

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Al comma 4 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei," sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario,";
- b) le parole: ", quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006," sono soppresse;
- c) dopo le parole: "con le modalità stabilite dal comma 5" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)".

2. Al comma 5 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nel rispetto della disciplina statale, oppure" sono soppresse;
- b) le parole: "L'obbligo di ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso";
- c) alla fine del comma sono inserite le parole: "o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4